



COMUNE DI DRENCHIA

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) – ANNO 2023. I.E.

L'anno 2023 , il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 18:12 nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
ROMANUT FRANCESCO	Sindaco	Presente
ZUODAR VIVIANA	Vice Sindaco	Presente
CICIGOI DANIELE	Assessore	Presente
COREN MICHELE	Componente del Consiglio	Presente
SIMONELIG MARINO	Componente del Consiglio	Presente
QUALIZZA MICHELE	Componente del Consiglio	Presente
ZUFFERLI MASSIMILIANO	Componente del Consiglio	Presente
ZUFFERLI MICHELA	Componente del Consiglio	Presente
IURMAN DAVID	Componente del Consiglio	Presente
MISSON SARA	Componente del Consiglio	Presente
PINTON VALTER	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario MONETTI MARIA CONCETTA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT FRANCESCO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) – ANNO 2023. I. E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco invita il dott. Gos ad illustrare congiuntamente i punti 7 e 8.

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 6 del 22.05.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- la deliberazione consiliare n. 10 del 22.05.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

DATO ATTO che

- l'art. 1, comma 739 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 riconosce la possibilità per la Regione Friuli Venezia Giulia di applicare l'autonomia impositiva prevista nel proprio Statuto.
- l'articolo 51, comma 4, della Legge Costituzionale 31 gennaio 1963 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), prevede la possibilità per la Regione di *'...disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni'*;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022 con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma – ILIA e che sostituisce nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal primo gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria - IMU di cui all'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2023, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma - ILIA a decorrere dal 01/01/2023;

CONSIDERATO che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 stabilisce che:

- comma 1):
 - o per l'abitazione principale, come definita all'art. 4, comma a), e per i fabbricati assimilati all'abitazione principale, di cui all'art. 4, comma b) della stessa legge, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni possono aumentarla di 0,1 punti percentuali e diminuirla fino all'azzeramento e che, dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200;
 - o la detrazione di euro 200 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alle L.R. n. 24 del 27/08/1999;
- comma 2): per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 3): per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 4): per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento ed i Comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 5): per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 6): per le aree fabbricabili l'aliquota è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni la possono aumentare fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 7): per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni possono aumentarla fino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 8): per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1) a 6) l'aliquota d'imposta è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni possono aumentarla fino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che:

- l'art. 6, comma 1, lettera f) del Regolamento Comunale ILIA prevede che l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, è assimilata all'abitazione principale;
- l'art. 12 della L.R. 17 del 14 novembre 2022 che, alla lettera c), stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 141 del 18 giugno 1993 e che il territorio del Comune di Drenchia rientra in tale casistica, fattispecie richiamata all'art. 12, comma 1, lettera c) del Regolamento Comunale ILIA;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto di data 13 dicembre 2022 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2023;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali è stato, attualmente, ulteriormente differito al 30 aprile 2023 direttamente dal legislatore con l'articolo 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (GU Serie Generale n. 303 del 29.12.2022 – Suppl. Ordinario n. 43);

DATO ATTO che nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18 aprile 2023, è stata approvata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio prossimo, che è stata formalizzata con apposito decreto del Ministro dell'Interno;

RICHIAMATO l'art. 14 della L.R. 17/2022:

- comma 1, il quale stabilisce che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere di approvazione delle aliquote relative all'Imposta Locale Immobiliare Autonoma sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- comma 2, il quale stabilisce che, ai sensi dell'art. 1 comma 767, della Legge 160/2019, i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che il Comune è tenuto ad inserire i regolamenti comunali e le delibere di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 17 del 14 novembre 2022, comma 1) gli effetti finanziari, in termine di minor gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del Comune di facoltà riconosciute dalla normativa regionale, rimangono a carico esclusivo del bilancio del Comune.

RICHIAMATO l'art. 18 della L.R. n. 17 del 14 novembre 2022 il quale, al comma 1), stabilisce che per l'anno 2023 si considerano, in ogni caso, fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati iscritti, o suscettibili di essere iscritti, nelle categorie: A10, A11, gruppo 'B', C1, C3, C5 e gruppo 'D' e richiamato, altresì, l'art. 20 comma 2 della citata norma che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, prevede che l'Amministrazione

regionale provvede:

- a) alla copertura degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dall'applicazione dell'aliquota applicata ai fabbricati strumentali all'attività economica;
- b) alla copertura, nella misura del 70%, della perdita di gettito derivante dalla riduzione dallo 0,96% allo 0,86% dell'aliquota applicata ai fabbricati strumentali all'attività economica;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie necessarie a garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio,

RITENUTO, pertanto, in sede di prima applicazione della nuova imposta di confermare, per quanto compatibili, le seguenti aliquote e detrazioni già approvate per l'IMU 2022:

ALIQUOTE I.L.I.A. 2023

RIF.TO NORMATIVO	ALIQUOTA	FATTISPECIE	DETRAZIONE	RIDUZIONE
L.R. 17/2022 - art. 9 - c. 6- 8	8,6 per mille	ALIQUOTA ORDINARIA: altri fabbricati, aree edificabili e altri fabbricati		
L.R. 17/2022 - art. 9 - c. 1	5,0 per mille	ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (massimo 3, una per ciascuna cat. C/2, C/6 e C/7)	€ 200,00	
L.R. 17/2022 - art. 9 - c. 2	8,6 per mille	PRIMO fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022		
L.R. 17/2022 - art. 9 - c. 4	1 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE		
L.R. 17/2022 - art. 9 - c. 3	8,6 per mille	FABBRICATI ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 ed ulteriori rispetto a quelli di cui al c. 2 della L.R. 17/2022		
L.R. 17/2022 - art. 11 - c. 1/h	ESENTI	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (FABBRICATI MERCE) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati		
L.R. 17/2022 - art. 8 - c. 1/a-b	8,6 per mille	FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI / IMMOBILI STORICI		Riduzione del 50%
L.R. 17/2022 - art. 10 - c. 1	8,6 per mille	ABITAZIONI LOCATE		Locazione con contratto a canone concordato: imposta ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1 c. 760 della L. 160/2019
L.R. 17/2022 - art. 9 - c. 7	8,6 per mille	FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA		
L.R. 17/2022 - art. 11 - c. 1/a	ESCLUSA	ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 (immobili di lusso) e relative pertinenze		
L.R. 17/2022 - art. 15 - c. 1/f	ESENTE	Unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata		
L.R. 17/2022 - art. 8 - c. 1/c	8,6 per mille	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo con contratto di comodato regolarmente registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale		Riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato registrato
L.R. 17/2022 - art. 9 - c. 8	esenti se assegnati / non assegnati: 7,6 per mille	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Sono incluse le relative pertinenze.	€ 200,00	
L.R. 17/2022 - art. 12 - c. 1/c	ESENTI	TERRENI AGRICOLI		

RICHIAMATO l'art. 9 della L.R. n. 17 del 14/11/2022, la detrazione di €200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di cui alla L.R. 24/1999;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli e unanimi;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di approvare le aliquote e detrazioni dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma ILIA riportate nel seguente prospetto:

ALIQUOTE I.L.I.A. 2023

RIF. TO NORMATIVO	ALIQUOTA	FATTISPECIE	DETRAZIONE	RIDUZIONE
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 6- 8	8,6 per mille	ALIQUOTA ORDINARIA: altri fabbricati, aree edificabili e altri fabbricati		
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 1	5,0 per mille	ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (massimo 3, una per ciascuna cat. C/2, C/6 e C/7)	€ 200,00	
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 2	8,6 per mille	PRIMO fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022		
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 4	1 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE		
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 3	8,6 per mille	FABBRICATI ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 ed ulteriori rispetto a quelli di cui al c. 2 della L.R. 17/2022		
L.R. 17/2022 - art. 11 – c. 1/h	ESENTI	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (FABBRICATI MERCE) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati		
L.R. 17/2022 - art. 8 – c. 1/a-b	8,6 per mille	FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI / IMMOBILI STORICI		Riduzione del 50%
L.R. 17/2022 - art. 10 – c. 1	8,6 per mille	ABITAZIONI LOCATE		Locazione con contratto a canone concordato: imposta ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1 c. 760 della L. 160/2019
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 7	8,6 per mille	FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA		
L.R. 17/2022 - art. 11 – c. 1/a	ESCLUSA	ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 (immobili di lusso) e relative pertinenze		
L.R. 17/2022 - art. 15 – c. 1/f	ESENTE	Unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata		
L.R. 17/2022 - art. 8 – c. 1/c	8,6 per mille	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo con contratto di comodato regolarmente registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale		Riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato registrato
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 8	esenti se assegnati / non assegnati: 7,6 per mille	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Sono incluse le relative pertinenze.	€ 200,00	
L.R. 17/2022 - art. 12 – c. 1/c	ESENTI	TERRENI AGRICOLI		

- 2) Di dare atto che la detrazione di €200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di cui alla L.R. 24/1999;
- 3) Di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 4) Di dare atto che l'art. 11 della legge regionale n. 174/2022 prevede i casi in cui non si applica l'ILIA ex lege;
- 5) Di prendere atto che per le fattispecie elencate all'art. 8 della Legge Regionale n. 174/2022, la base imponibile è ridotta del 50%;
- 6) Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 174/2022, per gli immobili a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n. 174/2022, dal 1° gennaio 2023;
- 8) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, per la successiva pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 160/2019;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall' art. 17, c. 12 della Legge Regionale 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da FRANCESCO ROMANUT in data 15 maggio 2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da FRANCESCO ROMANUT in data 15 maggio 2023.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to ROMANUT FRANCESCO

Il Segretario
F.to MONETTI MARIA
CONCETTA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 27/05/2023 al 10/06/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Drenchia, lì 27/05/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to MARIA CRISTINA CASSOTTA

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/06/2023, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li, 27/05/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to MARIA CRISTINA CASSOTTA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 27/05/2023

Il Responsabile del Procedimento
MARIA CRISTINA CASSOTTA